



Roma, 7 maggio 2015

Dott. **Santi Consolo**
Capo Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria

Dott.ssa **Annamaria Palma Guarnier**
Capo Dipartimento reggente per la
Giustizia Minorile

Oggetto: **tassa iscrizione albi professionali**

La Corte di Cassazione con la sentenza n.7776/2015 del 16.4.2015 (all 1), richiamando un parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 2011 ("...quando sussista il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività..."), ha affermato il principio che il professionista dipendente pubblico, quando svolge la sua attività in via esclusiva in favore della pubblica amministrazione, ha diritto al rimborso della tassa di iscrizione all'albo professionale.

Rilevato che presso codeste amministrazioni opera personale per il quale è richiesta la iscrizione in albi professionali (funzionari della professionalità di servizio sociale e funzionari tecnici), le scriventi organizzazioni sindacali chiedono che quanto statuito dalla Corte di Cassazione si applichi anche al predetto personale.

Le scriventi organizzazioni sindacali confidano in un positivo riscontro che certamente impedirà l'incardinarsi di un contenzioso che inevitabilmente vedrà soccombere l'amministrazione della giustizia.

Distinti saluti

FP CGIL
Lina Lamonica
Gianfranco Macigno

CISL FP
Eugenio Marra

UIL PA
Domenico Amoroso